



PROVINCIA DI ASCOLI PICENO

Medaglia D'Oro valor militare attività partigiane

SETTORE IV - EDILIZIA SCOLASTICA E PATRIMONIO - PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

PIANIFICAZIONE TERRITORIALE-COORDIMENTO ASSETTO TERRITORIO PROTEZIONE BELLEZZE NATURALI

REGISTRO GENERALE N. 1396 del 06/12/2023

Determina del Responsabile N. 87 del 06/12/2023

PROPOSTA N. 1603 del 06/12/2023

OGGETTO: Comune di Rotella.

Verifica di Assoggettabilità alle procedure di valutazione ambientale strategica (art. 12 del D.Lgs. 152/06), in forma semplificata (delibera di GR n. 1647/19) della variante al PRG per la modifica dell'art. 28 delle relative NTA.

IL TITOLARE DI INCARICO DI ELEVATA QUALIFICAZIONE DELEGATO DAL DIRIGENTE DEL SETTORE IV PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

Visto il D.Lgs. 152/2006 concernente le norme in materia ambientale e nella parte seconda recante le disposizioni relative alla procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Visto il D.Lgs. 4/2008 recante ulteriori disposizioni correttive ed integrative del D.Lgs. 152/06;

Visto il D.Lgs. 128/2010 di modifica ed integrazione del D.Lgs. 152/06;

Vista la LR n. 6 del 12 Giugno 2007, Capo II, concernente la disciplina della procedura di Valutazione Ambientale Strategica;

Viste le Linee Guida Regionali per la Valutazione Ambientale Strategica approvate con DGR n.1647 del 23.12.2019;

Vista la richiesta avanzata dal Comune di Rotella con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.10.2023, con prot. n. 23591, di avvio della procedura di verifica di assoggettabilità a VAS, di cui all'art. 12 del D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii., relativa alla variante al vigente PRG per la modifica dell'art. 28 delle relative NTA;

Visto e condiviso il parere istruttorio espresso dal competente Settore IV Pianificazione Territoriale in data 06.12.2023, di seguito integralmente trascritto:

""""""""Con nota acquisita agli atti dello scrivente Settore in data 30.10.2023, con prot. n. 23591, il Comune di Rotella, in qualità di Autorità Procedente, ha trasmesso a questa Amministrazione Provinciale, quale Autorità Competente, la richiesta di parere di Verifica di Assoggettabilità di cui all'art. 12 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in forma semplificata ai sensi delle linee guida regionali approvate con delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, della variante al vigente PRG per la modifica dell'art. 28 delle relative NTA, indicando altresì il link nel quale sono stati resi disponibili il rapporto preliminare di screening, il relativo modulo di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020 e la documentazione di variante.

Con nota prot. n. 23700 del 31.10.2023, lo Scrivente Settore ha comunicato ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA), ai fini dell'espressione del parere di competenza, il link nel

quale il Comune di Rotella ha reso disponibili il rapporto preliminare semplificato e gli elaborati della variante.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 12, comma 3, del D. Lgs. 152/2006 e al paragrafo A.4) dell'allegato A alla delibera di GR n. 1647 del 23.12.2019, sono stati individuati quali soggetti competenti in materia ambientale da consultare per le verifiche richieste ai sensi dell'Allegato I alla Parte Seconda del D. Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., i seguenti soggetti:

- Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche;
- AST Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione;
- Regione Marche Genio Civile;
- AATO n. 5 Marche sud;
- CIIP Poliservizi;
- Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della Provincia di Ascoli Piceno.

Si riportano di seguito i contributi espressi dai soggetti competenti in materia ambientale ai sensi dell'art. 12, comma 2, del DLgs n. 152/06 e ss.mm.ii.

La CIIP Vettore, con nota prot. n. 20281 del 15.11.2023, verificato che la variante di cui in oggetto non ha un impatto significativo sull'ambiente in quanto il bilancio idrico e fognario rispetto al piano vigente rimane inalterato, ha comunicato quanto segue:

- *la variante al PRG in oggetto non necessita della realizzazione di nuove reti idriche e fognarie e pertanto possono essere eseguite delle normali diramazioni da collegare agli impianti idrici e fognari acque nere esistenti, adeguate alle normative vigenti, con l'ubicazione a confine di proprietà sia dell'apparecchio di misura (contatore impianto idrico), sia del pozzetto di consegna (impianto fognatura acque nere);*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- *infine nel caso in cui i lavori andranno ad interessare condotte idriche e fognarie esistenti, il richiedente dovrà, a proprie cure e spese, spostare e/o adeguare le infrastrutture interessate, concordando preventivamente i lavori con questa Azienda.*

L'AATO 5 Marche, con nota prot. n. 2233 del 16.11.2023, richiamato il sopra riportato parere della CIIP, ha espresso parere favorevole all'esclusione dalla VAS con le seguenti prescrizioni:

- *rispetto delle indicazioni tecniche formulate dal Gestore;*
- *relativamente allo scarico delle acque meteoriche, si ricorda, che la rete di raccolta dovrà essere totalmente indipendente dal reticolo fognario acque nere e condottata presso collettori di acque bianche se esistenti o, in alternativa, al compluvio naturale più vicino previa verifica idraulica del corpo idrico recettore e rete di raccolta non sarà presa in gestione da questa azienda in quanto le reti acque bianche esulano dalle competenze del S.I.I. come più volte ribadito dall'ATO 5 – Marche Sud. La disciplina delle acque meteoriche è regolamentata dall'art. 42 delle Norme tecniche di Attuazione (NTA) del Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche approvato con DCAR N.145 del 26/01/2010 (pubblicato sul Supplemento N.1 al B.U.R. Marche n.20 del 26/02/2010), in vigore dal 27/02/2010 e s.m.i.;*
- *l'eventuale spostamento degli impianti tecnologici (idrici e fognari) per esigenze di cantiere è soggetto ad esplicita autorizzazione del Gestore con oneri a carico del richiedente.*

L'AST di Ascoli Piceno – Dipartimento di Prevenzione, con nota prot. n. 100985 del 01.12.2023, ha ritenuto di escludere, per quanto di competenza, la pratica di cui in oggetto dal procedimento di valutazione ambientale strategica con le seguenti osservazioni e raccomandazioni:

- dovranno essere previste ed attuate opportune opere e/o azioni relative alla fase di cantierizzazione (demolizioni – costruzioni) aventi lo scopo di mitigare l'impatto con l'ambiente e con le aree confinanti con particolare riferimento a polveri e rumori;
- se nella fase di demolizione degli edifici si dovessero rinvenire materiali contenenti amianto si dovrà rispettare quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

La Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche, con nota prot. n. 13624 del 30.11.2023:

Considerato che l'edificio per il quale la modifica delle NTA ammetterebbe la demolizione risulta sottoposto alla parte II del Codice e tutelato ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs 42/2004 in quanto ricadente tra gli immobili di cui all'art. 12 c.1 del D.Lgs 42/2004 fino a quando non sia stata effettuata la verifica dell'interesse culturale (VIC), e che pertanto, solo in esito al suddetto procedimento potrà essere determinata la possibilità, o meno, della demolizione dell'immobile in oggetto, indipendentemente da quanto previsto dallo strumento urbanistico;

Ritenuto, per quanto sopra indicato, che il procedimento in esame, a parere dello scrivente Ufficio, avrebbe dovuto essere avviato solo a seguito degli esiti del procedimento di Verifica dell'interesse culturale, per il quale si invita l'Amministrazione comunale a procedere con sollecitudine, e comunque, entro i termini del procedimento di VAS;

Tutto ciò richiamato e premesso, questa Soprintendenza ritiene di assoggettare a VAS la variante in questione, al fine di consentire i dovuti approfondimenti riguardanti le tematiche trattate, a salvaguardia dei valori tutelati dal Codice.

La Regione Marche (Genio Civile) ed il Settore II Tutela e Valorizzazione Ambientale della scrivente Amministrazione, non hanno espresso alcun parere in merito alla pratica di cui in oggetto.

CONTENUTI DEL PIANO

Come riportato nel rapporto preliminare di screening, la variante proposta si rende necessaria al fine di consentire la demolizione e ricostruzione di un piccolo edificio di pertinenza della sede del Municipio di Rotella, non ammissibile ai sensi dell'art. 28 delle NTA del vigente PRG che in assenza di piani particolareggiati specifici, non ammette modificazioni dell'esistente.

Allo scopo viene introdotta una disposizione al sopraccitato art. 28 con la quale - in luogo dell'edificio esistente che si sviluppa in pianta su una configurazione planimetrica regolare inscritta in un rettangolo di dimensioni massime di circa mt 9,00 x 8,80 e in elevazione su tre livelli (piano terra, primo e secondo) - viene prevista la possibilità della demolizione e successiva ricostruzione nell'ambito dello stesso sedime, nel rispetto della sagoma e delle prescrizioni del citato art. 28 delle NTA del vigente PRG, con i seguenti parametri urbanistici:

- H alla linea di gronda mt 11,00
- H al colmo mt 13,00
- Numero piani piano terra + 2
- Volume lordo max mc 1.100,00
- Copertura a tetto con falde inclinate.

CONTENUTI DEL MODULO di cui alla Parte II "Rapporto Preliminare di screening semplificato", Capitolo 1 "Requisiti di qualità del Rapporto Preliminare di screening", dell'Allegato 1 al Decreto del Dirigente della PF regionale valutazioni e autorizzazioni ambientali n. 13 del 17.01.2020.

Nel modulo predisposto dall'Autorità Procedente risulta che la variante:

- non determina incremento del carico urbanistico;
- non contempla trasferimento di capacità edificatoria in aree diverse;

- non contiene opere soggette alle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) o Valutazione d'Incidenza;

Viene inoltre attestato che l'intervento:

- ricade in area distinta nel PRG vigente in zona "A" (artt. 20 e 28 delle NTA del PRG);
- non è conforme al vigente PRG; la variante riguarda gli artt 20 e 28 delle NTA;
- la variante non ricade all'interno del perimetro di Parchi o Riserve Naturali istituite;
- la variante non ha effetti significativi nei territori contermini;
- la variante non risulta interessata dalla presenza di ambiti di tutela del vigente PRG adeguato al PPAR;
- la variante non è soggetta alle disposizioni del PTCP;
- la variante comprende zone vincolate dal Decreto Legislativo n.42/2004 e ss.mm.ii; l'ambito d'intervento è annesso all'edificio destinato a Municipio e in quanto tale rientra gli immobili di cui all'art. 12 del D.Lgs 42/2004 e quindi vincolato ope legis;
- la variante non interferisce con zone in dissesto e/o esondabili vincolate dal PAI;
- la variante non comprende ambiti di tutela di cui al D.Lgs n. 152/06 relativamente all'attuazione della direttiva 80/778/CEE concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano;
- la variante non ricade in zona sottoposta a vincolo idrogeologico di cui al RDL n. 3267/23 e/o all'art. 11 della LR n. 6/2005;
- la variante non ricade in area floristica protetta ai sensi della LR n. 52/74;
- sull'area non sono presenti elementi vegetazionali appartenenti a specie ad alto fusto e/o formazioni vegetali monumentali e/o siepi;
- non comporta modifiche alla viabilità esistente.

CONTENUTI DEL RAPPORTO PRELIMINARE SEMPLIFICATO

Le informazioni ed i dati contenuti nel rapporto preliminare possono ritenersi sostanzialmente sufficienti a verificare gli impatti significativi sull'ambiente derivanti dall'attuazione della variante al PRG; tali contenuti sono stati sviluppati sulla base di quanto previsto dalle linee guida approvate con delibera di GR n. 1647/2019, dal Decreto del Dirigente della PF Valutazioni e Autorizzazioni Ambientali della Regione Marche n. 13 del 17.01.2020 e con riferimento ai criteri dell'Allegato I alla Parte Seconda del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii. rispetto ai quali non vengono rilevate particolari criticità ambientali.

VALUTAZIONE DI SIGNIFICATIVITÀ DEGLI IMPATTI AMBIENTALI

Lo scrivente Settore, per quanto espresso dalla Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio delle Marche nel sopra riportato parere prot. n. 13624 del 30.11.2023, è dell'avviso che non possano essere esclusi impatti significativi sul patrimonio culturale derivanti dall'attuazione delle previsioni della variante di che trattasi e che pertanto la stessa debba essere assoggettata alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS).

CONCLUSIONI

Alla luce di quanto esposto nei precedenti paragrafi si propone di assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/06 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Rotella relativa alla modifica dell'art. 28 delle relative NTA.

Visto l'art. 107 del T.U.E.L. approvato con D.Lgs. n. 267/2000;

Visto l'art. 6 della L.n.241/90;

D E T E R M I N A

- A) di assoggettare alle procedure di valutazione ambientale strategica (VAS), ai sensi dell'art. 12 del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii., la variante al vigente PRG del Comune di Rotella per la modifica dell'art. 28 delle relative NTA.
- B) di trasmettere la presente determinazione al Comune di Rotella quale Autorità Procedente e ai soggetti competenti in materia ambientale (SCA); valuti il Comune l'opportunità di pubblicare tale provvedimento sul proprio sito web;
- C) di procedere alla pubblicazione della presente determinazione all'Albo Pretorio e sul sito web di questa Amministrazione ai sensi dell'art. 12, comma 5, del D.Lgs n. 152/006 e ss.mm.ii.;
- D) di dare atto che il presente provvedimento non sostituisce nessun altro parere o autorizzazione richiesto dalle vigenti norme e che viene emesso fatti salvi eventuali diritti di terzi;
- E) di dare atto che l'adozione del presente decreto non comporta oneri a carico del Bilancio dell'Ente;
- F) di rappresentare, ai sensi dell'art. 3 comma 4° della L. n. 241/90, che la presente determinazione può essere impugnata dinanzi al TAR entro 60 giorni con ricorso giurisdizionale oppure entro 120 giorni con ricorso straordinario amministrativo al Capo dello Stato.

Settore IV Pianificazione Territoriale

Il Titolare di incarico di Elevata Qualificazione

delegato dal Dirigente

(Arch. Francesco Barra)

VISTO DI REGOLARITA' TECNICA

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione dichiara che la sottoscrizione della presente determinazione contiene in sé l'espressione del parere favorevole di regolarità tecnica ai fini dell'avvenuto controllo preventivo ai sensi dell'art. 147/bis del TUEL 267/2000 e dell'art. 11 del Regolamento sui controlli interni.

Il Dirigente / La Elevata Qualificazione

IL DIRIGENTE

BARRA FRANCESCO

Ascoli Piceno, li 06/12/2023